MEMORIA

PER LE SIGNORE

PRINCIPESSA DI SCALEA, CONTESSA DI CONVERSANO

E PEL SIGNOR

PRINCIPE DI TORELLA.

NAPOLI 1821.

DALLA TIPOGRAFIA DI NUNZIO PASCA.

Alla morte di Giuseppa Cardenas, in data de' 26 Novembre 1812, il Principe di Strongoli, ed i figli di Francesco Spinelli di Scalea occuparono, a titolo di suoi eredi testamentarj, i beni da lei posseduti in sua vita.

Questo retaggio si componeva di beni proprj della defunta, e di beni provvenienti da due maggiorati, fondati l'uno da Alfonso, e l'altro da Ferdinando Cardenas, Conti di Acerra.

Alfonso, in difetto di maschi del suo nome, escluse le femine di loro discendenza, aveva chiamato al maggiorato la sua propria figlia primogenita ed i maschi suoi discendenti.

Il Principe di Scalea Francesco Girolamo Spinelli, nipote in linea retta di quella primogenita, sosteneva questo suo diritto, in esclusione della defunta Giuseppa, figlia del secondogenito di Alfonso.

Ferdinando, lasciato l' usufrutto del suo asse alla figlia Giuseppa, aveva istituito nella proprietà il Principe di Scalea per i beni feudali, ed il Principe di Torella col già mentovato Francesco Spinelli per i burgensatici.

I Principi di Scalea e di Torella sostenevano ambedue questo loro diritto.

La Contessa di Conversano, erede legittima di Giuseppa Cardenas, sosteneva anche ella questo suo titolo, attaccando il di lei testamento.

I Principi di Scalea e di Torella, con atto del 1 Dicembre 1812, si comunicarono scambievolmente i loro diritti su' due maggiorati, stipulando che, senza distinzione di provvenienza dall' uno o l' altro maggiorato, Scalea ne occuperebbe i beni feudali e Torella i burgensatici (1).

Non pubblicarono sulle prime questa convenzione, ma intanto nel medesimo giorno 1 Dicembre formò ciascuno contro i possessori Strongoli e Spinelli la sua domanda, costituendo l' uno per suo Patrocinatore D. Antonio Gallo (2) e l' altro D. Ferdinando Calvini.

(1) *Fol.* 50 *e* 51 *vol.* 2.
(2) *Fol.* 4 *vol.* 1.

È notevole che, contemporaneamente alla prima rispettiva domanda per l'uno e l'altro maggiorato, gli attori attaccarono ambedue il testamento di Giuseppa Cardenas, come dalle citazioni, che qui si trascrivono.

Citazione del Principe di Scalea.

„ . . . . Deduce esso istante, che il Tribunale di
„ prima istanza dichiari a suo beneficio la *pertinenza*
„ *di tutti gli ex feudali e burgensatici della ere-*
„ *dità di Alfonso* acquistata colla morte del Conte
„ Ferdinando in Gennaro 1803, e glie ne dia il
„ possesso, e condanni la eredità dell'ultima defonta
„ Maria Giuseppa de Cardenas alla restituzione dei
„ frutti indebitamente percepiti. Come altresì dichiari
„ il dritto di esso istante *ne' beni ex feudali dell' ul-*
„ *timo Conte di Acerra* mercè la pura e semplice
„ istituzion di erede ammessa dalla novella legisla-
„ zione, *e nulla curandosi quell' illegale così detto*
„ *testamento, che male a proposito si attribuisce*
„ *ad essa Signora Maria Giuseppa, sebbene le*
„ *sue circostanze fisiche e morali non facessero sup-*
„ *ponerla autrice di detto foglio che in qualunque*
„ *aspetto non è nè per legge, nè per fatto soste-*
„ *nibile* (1).

(1) *Fol.* 3 *a t.* e 4 *vol.* 1.

Citazione del Principe di Torella.

„ Ho citato li Signori Principe di Strongoli ....,
„ a comparire ..... nel Tribunale ...., *per sen-*
„ *tirsi dichiarare nullo e di niun vigore il testa-*
„ *mento mistico, che si attribuisce all' ultima de-*
„ *fonta Contessa dell' Acerra Maria Giuseppa de*
„ *Cardenas*, dato a conservare al Notajo Carlo Co-
„ licchio nel dì 22 scorso Novembre, ed aperto do-
„ po la di lei morte nel dì 26 detto mese (1).

Posteriormente alle due prime enunciate cita-
zioni, Scalea ne' susseguenti atti di procedura fu in-
distintamente rappresentato, talvolta dal primo Pa-
trocinatore Signor Gallo, e talvolta dal Patrocinato-
re di Torella Signor Calvini.

A 4 Febbrajo 1813 vi fu una seconda comunio-
ne di ragioni ed azioni sull' intero patrimonio della
casa di Acerra tra' due primi attori Scalea e Torella,
e la Contessa di Conversano (2).

(1) *Fol.* 5 *vol.* 11

(2) ... Abbiamo determinato *comunicare tra tutti e tre le rispettive ragioni ed azioni qualunque esse siano sull' intero patrimonio della casa di Acerra, senza essersi fatto un esatto scrutinio così delle azioni nascenti a beneficio di noi sottoscritti Principi di Scalea e di Torella dai testa-*

In questa seconda convenzione fu dichiarata la precedente comunione di diritti su' due maggiorati tra Scalea e Torella; e nel mentovarsi il giudizio introdotto nel Tribunale di prima Istanza per que' maggiorati, fu enunciato che, tanto prima quanto dopo di un tal giudizio, si erano acquistate delle più che sufficienti notizie della nullità, per fatto e per diritto, del testamento attribuito a Giuseppa Cardenas (1).

Fu pattuito, che Torella e Scalea proseguirebbero il già introdotto giudizio per i maggiorati, e la Contessa provocherebbe le sue azioni contro il testamento, dovendo però gl' interessati diriggersi nel procedimento col consiglio de' loro savj.

Fu espresso che, da' contraenti s' intendeva non solo di transigere i loro rispettivi diritti sul patrimonio di Acerra, ma che intendevasi benanche di donarsi scambievolmente le quote di quel patrimonio, che potrebbero spettare a chiunque di essi.

---

menti de' due Conti di Acerra Alfonso e Ferdinando de Cardenas, che del dritto della successione intestata, competente a me sottoscritta Contessa di Conversano per la nullità o per la supposizione del preteso testamento della defonta Contessa di Acerra -- Fol. 50 *a t. vol.* 2.

(1) *Fol.* 50. *a t. vol.* 2.

Fu stabilito che, ottenendo la Contessa la successione intestata, se ne dividerebbe l' asse in tre parti, per effetto della stipulata comunione, ed in compenso de' diritti di Scalea e Torella a' due maggiorati.

Fu detto del pari, che restando fermo il testamento, e convenendo allora a Scalea e Torella di proseguire le loro azioni per i maggiorati, i beni che si potrebbero ottenere per tal mezzo si divederebbero in quattro parti; giacchè in tal caso, secondo il testamento di Ferdinando, la metà de' burgensatici ricadeva a favore di Francesco Spinelli (1).

Fu vietato agl' interessati ogni nuova convenzione sull' oggetto senza il simultaneo consenso di ciascuno di essi.

Fu convenuto, che le spese del giudizio cederebbero a carico comune, restando però a peso del Principe di Torella di anticiparne l' importo, per esserne poi rimborsato da Scalea e Conversano, per le loro rate, al termine della lite (2).

Agli 11 Febbrajo dello stesso anno 1813 la Contessa di Conversano, patrocinata dal Signor D.

(1) *Fol.* 51. *vol.* 2.
(2) *Fol.* 52 *vol.* 2.

Domenico Coletti, domandò contro i possessori Strongoli e Spinelli, la nullità del testamento (1).

Lo attaccò ella posteriormente con querela di falso incidente civile: querela che venne dichiarata irrecettibile con un giudicato de' 27 Settembre 1813.

Su questo giudicato è importante di osservare che la Corte di Appello non giudicò punto dell' esistenza o inesistenza de' fatti, su' quali la querela era fondata; ma opinò per l' opposto, che l' esame di que' fatti doveva essere il soggetto di un giudizio di nullità in linea meramente civile; e rese perciò salvo alla Contessa il diritto di provvedersi, in linea civile appunto, su que' fatti precedentemente dedotti come motivi di nullità nel primo atto di citazione degli 11 Febbrajo 1813.

A 4 Giugno 1814 la Contessa di Conversano promosse nel Tribunale di prima istanza l' azione di nullità del testamento (2) che il giudicato le avea riserbata.

Si è osservato, che nella convenzione per la comunione de' diritti si era determinato, che l' anda-

(1) *Fol: 1 a 3 vol. 2.*
(2) *Fol: 39 a 42.*

mento de' tre giudizj si regolerebbe col consenso de' savj de' tre interessati.

In Agosto 1814, epoca in cui non si era portata ancora all' udienza alcuna delle tre azioni, si opinò per la prima volta di notificare a' possessori Strongoli e Spinelli la seguita convenzione, e di spingersi ciascuna delle tre cause a nome di ciascuno de' tre associati.

Così, con due atti de' 23 Agosto 1814, Torella e Scalea, costituendo ambedue per loro Patrocinatore D. Ferdinando Calvini, diedero scienza della seguita comunione di ragioni al Principe di Strongoli, ed ai Signori Spinelli; e D. Domenico Coletti Patrocinatore della Contessa di Conversano ne notificò la copia a' di loro Patrocinatori.

Scalea e Torella dichiararono che, essendosi stabilita con quella convenzione una perfetta comunione di ragioni con la Contessa di Conversano, intendevano essi di far uso delle di loro azioni cumulativamente con la Contessa, nel giudizio di nullità contro il testamento attribuito a Giuseppa Cardenas.

Soggiunsero, che siccome si trovava già destinata la giornata per portarsi all' udienza della prima sezione la causa di una tal nullità, così essi inerendo formalmente alle azioni promosse dalla Contessa

nel suo atto di citazione de' 4 Giugno 1818, domandavano, che il Tribunale decidesse simultaneamente della causa del testamento e de' loro titoli a' due maggiorati.

Rammentarono di aver attaccato ne' loro primi atti di citazione quel testamento, e spiegarono, che subordinatamente intendevano di far valere l' atto di citazione intimato a' 4 Giugno dalla Contessa, cui erano associati.

Dichiararono in fine, che il foglio di convenzione era stato intimato a' Patrocinatori di essi rei convenuti; e questa intimazione era quella appunto ch' era stata fatta da D. Domenico Coletti per parte di Conversano, colla quale si agiva così cumulativamente (1).

---

(1) Ad istanza del Signor Principe di Torella . . . . e della Principessa di Scalea . . . . Io . . . . . ho dichiarato a' Signori . . . , che l' istanti avendo con foglio sinallagmatico del dì 4 Febbrajo passato anno 1813 STABILITA UNA PERFETTA COMUNIONE de' rispettivi di loro dritti e ragioni colla Contessa di Conversano Signora Teresa Spinelli, intendono di far uso delle di loro ragioni ed azioni CUMULATIVAMENTE colla detta Signora Contessa nel giudizio di nullità e supposizione dalla stessa provocato nel Tribunale di prima istanza di Napoli contro il testamento mistico attribuito alla detta de-

Conversano dichiarò, che intendeva formalmente giovarsi delle azioni promosse da Torella e Sca-

fonta Contessa, che si disse dato a conservare nel dì 22 Novembre 1812 al Notajo Carlo Colicchio. E siccome si trova di già destinata la giornata de' 26 corrente Agosto per portarsi all' udienza del Tribunale suddetto prima sezione, la causa a nome della detta Signora Contessa di Conversano sull' atto di citazione del dì 4 Giugno corrente anno 1814 intimato per l' usciere Romano alli suddetti Signori Principe di Strongoli, vedova Ungaretti, e Tenente Generale Signor Vincenzo Pignatelli, l' istanti FORMALMENTE INERENDO subordinatamente ALLE AZIONI PROMOSSE IN DETTO ATTO DI CITAZIONE DALLA MENZIONATA SIGNORA CONTESSA, domandano, che il Tribunale simultaneamente e principalmente esamini, prenda in considerazione e decida su li particolari titoli e ragioni, che competono alle due case di Scalea e di Torella, risultanti dalli testamenti così del fu Conte dell' Accerra Alfonso de Cardenas chiuso a 5 Novembre 1723, ed aperto a 23 Novembre 1742 per Notar Francesco Palomba di Napoli, che del Conte Ferdinando de Cardenas padre dell' ultima defonta Contessa chiuso a 11 Gennajo 1803, ed aperto nel giorno 13 dello stesso mese ed anno per Notar Pietro del Paggio di Napoli a termini de' rispettivi atti di citazione intimati alli sudetti pretesi eredi nel medesimo giorno 1 Decembre dell' anno 1812 per l' usciere Romano, tanto a nome del Principe di Torella, che del Principe di Scalea, ne' quali

lea e far uso delle di lei ragioni cumulativamente co' medesimi, deducendo anch'ella i diritti a due maggiorati secondo gli atti di citazione di Torella e Scalea del 1 Dicembre 1812.

Dichiarò che subordinatamente ineriva all' atto di citazione intimato lo stesso giorno a nome di Torella e Scalea, e domandò anche ella che la prima se-

---

atti si riserbarono gli attori tutte le azioni contro l' illegale così detto testamento, che male a proposito si attribuisce ad essa Contessa Maria Giuseppa de Cardenas mentre le sue circostanze fisiche e morali non la fanno supponerla autrice di detto foglio, che in qualunque aspetto non è nè per legge, nè per fatto sostenibile. Quali azioni intendono l' istanti ora formalmente dedurre, INERENDO FORMALMENTE e subordinatamente all' ATTO DI CITAZIONE intimato dalla precitata Signora Contessa di Conversano nel detto dì 4 Giugno ultimo . . . Dichiarandoli inoltre, che il foglio sinallagmatico nel presente atto de' 4 Febbraro 18.3 è stato questo medesimo dì 23 Agosto intimato con atto di Patrocinatore a' Patrocinatori Signori Vincenzo Paolino e Signor Salvatore Santino, ed al Signor Tenente Generale Signor Vincenzo Pignatelli per loro intelligenza legale.

Ed in fine gli ho dichiarato, che il Signor Ferdinando Galvini Patrocinatore domiciliato strada S. Chiara num. 30 procederà per l' istanti — Fol. 60 e 61 vol. 1.

zione del Tribunale decidesse simultaneamente su' due maggiorati, e sull'azione di nullità da lei dedotta (1).

(1) . . . . dichiara alli sudetti Signori . . . . . che la precitata Signora Contessa di Conversano Teresa Spinelli *INTENDE FORMALMENTE GIOVARSI DELLE AZIONI PROMOSSE DALLI SIGNORI PRINCIPI DI TORELLA E DI SCALEA E FARUSO DELLE DI LEI RAGIONI CUMULATIVAMENTE CO' MEDESIMI , non che deducendo anche la detta Contessa i dritti nascenti da' testamenti de' due Conti di Acerra Alfonso, e Ferdinando de Cardenas a tenore de' separati atti di citazione intimati a nome così del Principe di Torella, che del Principe di Scalea nel dì* 1 *Dicembre* 1812 per l' Usciere Antonio Romano, ed *inerendo* subordinatamente *all' altro atto di citazione fatto intimare a' convenuti in questo stesso giorno per* l' Usciere Petrella *a nome dello stesso Principe di Torella, e della Signora Principessa di Scalea* Maddalena Caracciolo madre e tutrice dell' unica figlia ed erede beneficiata del fu Principe di Scalea Signor Francesco Girolamo Spinelli, domanda, che il Tribunale di prima istanza sedente in Napoli nella prima sezione, nel dover decidere la causa già appuntata per lo giorno 26 corrente Agosto *simultaneamente e principalmente decida su li titoli particolari e ragioni, che competono alle dette due case di Torella e di Scalea nascenti dalli testamenti de' menzionati due Conti di Acerra Alfonso e Ferdinando, insieme coll' azione di nullità del testamento della fu Contessa Maria Giuseppa de Cardenas -- Fol.* 52 *a t. e* 53 *vol.* 2.

Fino al punto della comunicazione dell'enunciata convenzione, contro gli attori che aveano agito separatamente, i rei convenuti Strongoli e Spinelli si erano difesi separatamente del pari.

Dopo quella comunicazione i rei, convenuti medesimi cominciarono a difendersi cumulativamente e contemporaneamente su ciascheduna delle tre azioni contro ciascuno de' tre socj attori.

In due atti dello stesso giorno 1 Settembre 1814, scritti ambedue contro Conversano, Torella e Scalea, copiati l'uno sull'altro dalle prime fino alle ultime linee, ed intimati l'uno al Signor Coletti Patrocinatore di Conversano, e l'altro al Signor Calvini Patrocinatore di Scalea e Torella, notificarono essi le loro difese in ordine alla nullità del testamento, non alla sola Contessa di Conversano, ma benanche a Scalea e Torella, e notificarono ugualmente le loro difese su' maggiorati, non a' soli Scalea e Torella, ma benanche a Conversano.

E così, ricevuta appena l'enunciata comunicazione, riconobbero formalmente in giudizio, e prima della contestazione delle tre cause, che uno era l'interesse de' tre attori per tutte e tre quelle azioni, e che su ciascuna di quelle azioni doveano difendersi, non più, come per lo innanzi, individual-

mente contro ciascuno degli attori, ma unitamente e contemporaneamente contro di essi, perchè divenuti socj in tutte e tre le cause per effetto di quella comunione.

Ne' due enunciati atti i rei convenuti diedero a' Principi di Scalea e Torella il titolo poco urbano di aspiranti a' due maggiorati; e meno urbanamente ancora annunciarono, che anche prima della notifica della convenzione essi erano sicuri, che la Contessa di Conversano veniva da loro istigata ne' suoi atti.

Enunciarono essi stessi, che gli attori erano comunicati di diritti; li designarono col nome di Colligati; e non mancarono di riconoscere, che tanto la domanda di ammissione alle pruove per la nullità del testamento, quanto l'altra domanda per i maggiorati, erano formate congiuntamente dagli attori medesimi.

Dissero che la comunione di ragioni era mal fondata, e fecero perciò una riserva di ragioni, tanto più inefficace, in quanto che, non solo in tutto il corso del giudizio non si è fatto uso alcuno di una tal riserva, ma per l'opposto in que' due atti medesimi fu da' rei convenuti riconosciuta ne' tre attori la loro qualità di socj fino al punto che i rei convenuti medesimi, variando il modo della difesa, come

si era variato il modo dell'azione, si sostennero da quel momento contro ciascuno de' tre socj per tutte e tre le domande (1).

(1) *Copia* ec. Il Principe di Strongoli Tenente Generale Signor Francesco Pignatelli domiciliato . . . . . e la Signora Catarina Spinelli Ungaretti madre e tutrice de' Signori . . . . . figli del Cavaliere Francesco Spinelli di Scalea domiciliata . . . . . . CONVENUTI NELLA ISTANZA CONTRO DI LORO AVVANZATA quali eredi scritti della Contessa di Acerra Signora Maria Giuseppa de Cardenas DEL GIORNO 23 AGOSTO di questo anno. *Contro la Signora Teresa Spinelli Contessa di Conversano domiciliata . . . . . e li Signori Giuseppe Caracciolo Principe di Torella* domiciliato . . . . *e Principessa di Scalea* Maddalena Caracciolo madre e tutrice della Signora Eleonora Spinelli figlia ed erede del Principe di Scalea Signor Francesco Spinelli, domiciliata . . . . ec. dicono a loro difesa, che non comprendevasi come la Contessa di Conversano, la quale era ben conscia della sanità di spirito, e della favella della testatrice all'improviso dopo più mesi comparve in giudizio per malignare quel testamento mistico di detta Contessa di Acerra, quasichè fosse stata la testatrice fuori di senno, e priva di parola nella giornata, e nella sera in cui si solennizzò il testamento: Non comprendevasi, come malgrado avesse fatto del rumore per ogni angolo della Città per ogni casa il giudizio delli DUE ASPIRANTI alli sognati maggiorati e fedecommessi, pure la Con-

Questa comunione d'interessi ne' tre attori fu riconosciuta costantemente da' rei convenuti in tutt' i

---

tessa suddetta tacevasi. Non si comprendeva come il di lei silenzio durò anche quando si procedeva alla pubblica e notoria confezione dell' Inventario. *Gli eredi testamentarj però eran sicuri*, che la medesima era stata STIMOLATA a que'passi irregolari ed ingiusti per parte degli ASPIRANTI SU RIFERITI, ma nell' annunciare un tal sospetto, e nel dirlo al magistrato non eravi un plausibile argomento a dimostrarlo: tantò era impenetrabile il mistero tra' COLLEGATI per non discreditare vieppiù le di loro rispettive azioni. Ora però che quella segreta comunion di ragioni si è all'improviso manifestata alle parti ed al pubblico, ben lungi di produrre almeno un apparente miglioramento del mal fondato di loro rispettivo dritto, viemeglio anzi conferma, che le azioni proposte mancan di base e per fatto, e per legge, come rapidamente va a replicarsi. Per l' azione civile DI SUPPOSIZIONE E NULLITA', che prima manifestamente si propose contro il testamento della Contessa di Acerra, e che oggi artificiosamente par che si restringa alla sola nullità, comecche esse poggiano sull' istesso principio, o su di una sola ed unica proposizione della mal pretesa inabilità della testatrice, perciò *dagli attori* COMUNICATI DI DRITTI *s' insiste unicamente per essere abilitati alle prove di que' fatti* che l'è piaciuto di asserire. Le prime domande sono illegali e contraddittorie, onde non possono meritare corso ed ascolto. L' insistenza che ora si fa per l'abilitazione alla pruo-

successivi atti del giudizio, ed è stata riconosciuta del pari dal Tribunal Civile e dalla G. C.

---

va testimoniale per giustificare o la supposizione o la nullità, o questa sola, che per altro sono una sola istessa, e poggiate su di uno stesso argomento e proposizione di fatto, incontra la manifesta resistenza della legge, che tanto non permette contro atti autentici, e la pubblica fede che essi meritano, specialmente quando fuor di tempo, ed in aperta contraddizione di ogni legge e del buon senso somiglievoli azioni si vanno a proporre. Incontra ugualmente la resistenza di un giudicato pronunciato non ha guari in contraddizione delle stesse parti, e per un oggetto, che oggi sotto mascherato aspetto si presenta novellamente al magistrato -- Per ciò che poi si attiene alla *domanda di spettanza* *PER PARTE DE' COLLEGATI TUTTI IN VISTA DEL RATIZZO CHE NE HAN PREVENUTO*, sarà sufficiente il replicare che dopo la eversiva de' vincoli, li fedecommessi che si estendono da' contradittori, se pur abbiano esistito, e se apprestino ad essi un dritto alla chiamata, di questi non potrebbero essi mai giovarsi per la libertà dichiaratane dalla legge così antica che vigente in persona dell' ultima Contessa Signora Maria Giuseppa de Cardenas, che avendone giustamente disposto, ha usato di tutti li suoi dritti, e li ha liberamente trasferiti a' suoi eredi, che per opera del magistrato lo stan possedendo -- Così dicono per ora, riserbandosi ogni dritto e ragione specialmente contro la illegale mal fondata comunion di ragioni -- Fatto in Napoli il 1 Set-

10

La causa de' due maggiorati pendeva presso la seconda sezione del Tribunale di prima istanza: La causa della nullità del testamento pendeva nella prima Sezione.

Fino a che gli attori aveano agito separatamente, non vi era stato motivo di riunire queste diverse cause presso una sola sezione, nè si era ciò mai preteso da alcuna delle parti. In fatti tra quelle cause non vi era ombra di connessità.

Ma al momento che l'interesse, prima diviso e separato degli attori, divenne un loro interesse comune, le tre cause presero il carattere, non di connessità, ma di una unità perfetta nell'interesse de' tre socj; e fu questo il motivo per cui gli attori domandarono di trattarsi l'una e le altre cause nella prima sezione, ed i rei convenuti v' inerirono con replicati atti.

Con atto de' 6 Settembre i rei convenuti notificarono essi a Conversano, Scalea e Torella che il

---

tebre 1814 -- Salvatore Santini Patrocinatore -- Vincenzo Paolini Patrocinatore -- *Fol.* 54 *e* 55 *vol.* 2. Questo atto è intimato a Coletti: l' atto simile -- *Fol.* 62 *e* 63 *vol.* 1 è intimato a Calvini.

Tribunale discuterebbe contemporaneamente la causa relativa al testamento, e quella de'fedecommessi (1).

A' 7 Settembre istesso anno D. Ignazio Capasso notificò con un solo atto a tutti e tre gli attori ch'egli s'incaricava della difesa del Principe di Strongoli per la causa del testamento, e per quella de' fedecommessi (2).

A' 21 Agosto 1815 per parte di ambedue i rei convenuti fu notificato a tutti e tre gli attori, che a' 6 Settembre si tratterebbe la causa del testamento (3).

A' 21 Frebbrajo 1818 per parte de'rei convenuti fu intimato, con un solo atto a tutti e tre gli attori, che a' 2 Marzo si tratterebbe nella prima Camera del Tribunal Civile la causa del testamento, e quella de' fedecommessi.

A' 2 Marzo 1818, in una sentenza contumaciale, il Patrocinatore Calvini domandò dichiararsi che l'intera controvertita eredità si attribuisse a Torella, Scalea, e Conversano; e contro questa domanda,

(1) *fol.* 56 *vol.* 2.
(2) *fol.* 57 *vol.* 2.
(3) *Fol.* 58 *vol.* 2.

che supponeva la più perfetta unità d'interessi fra i tre attori, non fu elevata, intorno a ciò, la menoma eccezione per parte de' rei convenuti (1).

A' 9 Dicembre 1818 i rei convenuti dichiararono nuovamente con un solo atto a' tre attori, che la causa della nullità del testamento, e della spettanza de' fedecommessi, che avea preso un nuovo numero nel ruolo, sarebbe riportata all' udienza della prima Camera del Tribunal Civile il giorno 12 Decembre (2).

A' 25 Giugno 1819 il Tribunale Civile pronunziò una sola sentenza nella causa col nuovo numero del ruolo fra gli attori ed i rei convenuti.

Il Patrocinatore Calvini conchiuse, che l'eredità controvertita si attribuisse a' tre attori, conformemente alle conclusioni da lui prese a'2 Marzo 1818 (3).

Il Tribunale, nell' escludere le tre intentate azioni, condannò gli attori alle spese de' tre giudizj, specificando le rate di queste spese a favore di ciascuno de' quattro rei convenuti; ma pronunziando la condanna

(1) *Fol.* 64 *a t. vol.* 2 *fol.* 83 *vol.* 1.
(2) *Fol.* 85 *e* 86 *vol.* 1.
(3) *Fol.* 89 *vol.* 1.

per la somma totale a danno degli attori: ciò che importa una condanna solidale per le spese de' tre giudizj resi comuni agli attori (1).

Intimata questa sentenza ne fu prodotto appello a' 13 Novembre 1819 con un solo atto a nome de' tre attori, patrocinati tutte e tre dal solo D. Ferdinando Calvini (2).

Ed i rei convenuti riconobbero parimenti che Signor Calvini era il solo Patrocinatore di Torella, Scalea e Conversano, giacchè a lui solo come Patrocinatore di tutti e tre gli attori venne notificata la costituzione di Patrocinatore tanto da D. Salvatore Santini per parte di Strongoli e del primogenito Spinelli, quanto da D. Raimondo Letizia per parte della Signora Ungaretti tutrice de' minori Spinelli (3); ed allo stesso Signor Calvini, come solo Patrocinatore de' tre attori, fu poi intimato l'atto di avviso per trattarsi la causa nella G. C. Civile (4).

Posteriormente, a' 13 Aprile 1820, essendosi osservato che la Signora Ungaretti, ed il Barone D. Vin-

(1) Fol. 102 *vol.* 1.
(2) *Fol.* 112 *e* 113 *vol.* 1.
(3) *Fol.* 103 *e* 104 *vol.* 1.
(4) *Fol.* 105 *e* 106 *vol.* 1.

cenzo Pignatelli non avevano intimato la sentenza agli attori, se ne fece loro l'intimazione, rinnovandosi l'appello anche nel loro interesse; e ciò con un solo atto da parte de' tre attori, per i quali si costituì nuovamente Patrocinatore il Signor Calvini (1).

Dopo ciò il Signor Letizia notificò al Signor Calvini, ch' egli s' incaricava della difesa della Signora Ungaretti, ed il Signor Capasso gli notificò, ch' egli difenderebbe il Barone D. Giuseppe Pignatelli (2).

A' 17 Giugno 1820 furono prodotte dal solo Patrocinatore Calvini delle conclusioni motivate in nome de' tre attori.

A' 14 Agosto 1820 la G. C. Civile, nel rigettare l' appello de' tre interessati, li condannò anche indistintamente alle spese de' tre giudizj.

Contro questa decisione gli attori hanno prodotto il loro ricorso per annullamento a' 2 Maggio 1821.

A' 7 Giugno, la tutrice Ungaretti si difese in merito, domandandone il rigetto.

Agli 8 Settembre il Signor Capasso, Avvocato del Principe di Strongoli, del Cavaliere Antonio Spinelli,

(1) *Fol.* 107 *a* 109 *vol.* 4.
(2) *Fol.* 110 *e* 111 *vol.* 1.

e del Barone Pignatelli notificò agli attori ed alla tutrice Ungaretti un atto di avviso per doversi decidere dalla Suprema Corte sul ricorso per annullamento la mattina de' 13; e fino a quel giorno non si era parlato punto di ricettibilità del ricorso medesimo.

A 12 Novebre lo stesso Signor Capasso in nome degli stessi Signori Antonio Spinelli, Barone Pignatelli, e Principe di Strongoli propose delle difese in merito contro il ricorso.

Nello stesso giorno ne dedusse poi per la prima volta l'irrecettibilità, perchè prodotto con un solo deposito.

A' 13 Dicembre la Signora Ungaretti produsse anch'ella le stesse eccezioni d'irrcettibilità.

Osservazioni sul fatto.

Risulta dagli esposti fatti, che prima dell'introduzione de' due giudizj per i due maggiorati, vi fu, in quella lite, la più stretta comunione d'interessi tra Scalea e Torella.

Secondo il testamento di Ferdinando, Scalea e Torella erano ambedue ugualmente interessati a sostenere, che l'usufrutto lasciato a Giuseppa era m

mero usufrutto formale; e secondo la loro prima convenzione del 1812, erano interessati del pari a sostenere nel maggiorato di Alfonso la saltuaria, in esclusione di Giuseppa, ed a beneficio della primogenita di Alfonso e de' di lei discendenti; giacchè in quella convenzione fu stabilito che, senz'altro esame della provvenienza de' beni dall'uno o dall'altro maggiorato, ne seguirebbe sempre la divisione nel modo convenuto.

Dippiù, nelle loro due prime citazioni del 1 Decembre 1812, spiegarono essi un interesse comune anche contro il testamento di Giuseppa Cardenas, che domandarono entrambi di dichiararsi nullo.

Così, per lo maggiorato di Ferdinando, e per la nullità del testamento, la loro comunione esistè, e fu anche palese nell'introdursi la lite.

Per lo maggiorato di Alfonso la comunione d'interessi esisteva del pari; e comunque non fosse stata ancora pubblicata giuridicamente, pur tuttavia la lasciavano facilmente congetturare l'andamento simultaneo e concorde del procedimento da parte de' due attori, e la circostanza che l'uno di essi, il Principe di Scalea, affidò indistintamente la sua causa, tal volta al proprio Patrocinatore e talvolta al Patrocinatore di Torella.

In fatti fu al seguito di un tale andamento di cose che i rei convenuti dichiararono essi medesimi nel loro atto del 1 Settembre 1814, che vivevano sicuri dell' esistenza di quella comunione, anche prima che venisse loro ritualmente notificata.

Gli attori sono poi riuniti tutti e tre in una medesima condizione dalla circostanza decisiva, che tutti tre, per tutte tre le azioni, e prima che ne fosse giunta alcuna al punto della sua contestazione legale (1), ebbero incontrastabilmente un interesse comune, reso anche noto giudiziariamente a' rei convenuti per tutte e tre le domande.

(1) La lite si contestà, allorchè si porta la causa alla cognizione del Giudice -- *Res in judicium deducta non videtur, si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species antejudicium reo cognita. Inter litem enim contestatam et editam actionem per multum interest. Lis enim tunc contestata videtur, cum judex per narrationem negotii causam audire coeperit.* L. 1. *C. de lit. contest.*

Nel nostro sistema di procedura il giudice prende conoscenza della causa allorchè le parti presentano le loro conclusioni all' udienza.

Da quel momento le azioni, gli atti giudiziarj e l' opera de' dne Patrocinatori Calvini e Coletti tutto divenne comune da parte de' tre attori; e questa comunione fu spinta al punto che, come si è avvertito, il Patrocinatore Calvini, nelle sue conclusioni prima in contumacia e poi in contraddizione, domandò di dividersi il patrimonio di Acerra fra' tre attori, senza distinzione alcuna di provvenienza di beni da Alfonzo, da Ferdinando o da Giuseppa: conclusioni che sarebbero state inconcepibili in tutt'altro sistema, all'infuori di quello della più stretta comunione, che aveva fuso in una sola domanda le tre azioni, competenti originariamente agli attori.

In difetto di una simile comunione, Scalea avrebbe dovuto domandare l'asse di Alfonso, ed i beni feudali di Ferdinando; Torella avrebbe dovuto domandare la metà de' burgensatici di Ferdinando; e Conversano, secondo che avesse ella o riconosciuto o contrastato il diritto di Scalea e Torella, avrebbe dovuto domandare o i soli beni proprj di Giuseppa, o la totalità de' beni da lei posseduti in sua vita.

Erano queste le regolari domande, corrispondenti ciascuna a' rispettivi diritti originarj de' tre attori; ed in effetto, in questi e non in altri termini, furono formati i tre atti di citazione prima della comu-

nicazione della convenzione, e non fu che in conseguenza della notificata comunione, che si variò poi nel contestarsi la lite.

In appello si fece anche di più: i tre attori Scalea, Torella e Conversano non ebbero che un solo Patrocinatore in persona del Signor Calvini, ed in due replicati atti non produssero che un solo appello: unità di azione, che nella opposizione primitiva d'interessi fra' tre attori, non avrebbe potuto sostenersi senza quella società, per mezzo della quale furono confusi e riuniti in uno i loro interessi originarj, prima divisi ed opposti.

Ciò bastava soprabondantemente per doversi riconoscere negli attori la più stretta comunione d'interessi; ma vi fu di più: i rei convenuti, il Tribunal Civile e la Gran Corte riconobbero concordemente ne' loro rispettivi atti la seguita comunione.

I rei convenuti, malgrado la loro inefficace protesta contro la comunione, variarono anche essi il modo della loro difesa conformemente alla variata azione.

Nel loro nuovo sistema, non solo consentirono alla riunione delle due cause, non domandata altrimenti che sull'appoggio dell'intimata comunione di azioni, ma notificarono essi medesimi con replicati

atti a ciascuno de' tre attori, che si tratterebbero nella prima sezione, congiuntamente alla causa del testamento, la sola ch' era incardinata a quella sezione, anche le altre due cause incardinate, previa bussola, alla seconda sezione.

Le difese in sostegno del testamento furono da loro notificate non più alla sola Conversano, come per lo innanzi, ma benanche a Scalea e Torella.

Le difese per la causa del maggiorato di Alfonso furono notificate, non più a Scalea soltanto, ma anche a Torella ed a Conversano.

Le difese pel maggiorato di Ferdinando furono comunicate benanche a Conversano.

E certamente non saprebbe immaginarsi altra più formale ricognizione di quella comunione, oltre l'enunciata variazione di difesa in vista della variata azione.

I rei convenuti, che prima della notifica della convenzione, si erano difesi in faccia a Conversano per la nullità, in faccia a Scalea e Torella per i maggiorati; e che dopo quella notifica si difesero contro ciascuno de' tre attori per ciascuna delle tre azioni, riconobbero così incontrastabilmente, che quell' interesse che da prima era separato e distinto ne' tre attori, fu poi comune ed identico, in ciascuna causa, per ciascuno di essi.

Il Tribunale Civile, oltre di aver consentito a trattare in una sezione le tre cause pendenti in due sezioni diverse, condannò gli attori alle spese de' tre giudizj.

Avrebbe potuto elevarsi un lontano dubbio sulla solidalità di quella condanna, se il Tribunale non fosse passato oltre a specificare le rate di questa condanna a favore de' quattro rei convenuti Strongoli, Antonio Spinelli, Barone Pignatelli, e Caterina Ungaretti.

Questa specifica per le rate de' rei convenuti, controposta alla condanna assoluta degli attori nella totalità delle spese de' tre giudizj, è un argomento innegabile, che la condanna, dividua nel favore de' rei convenuti, fu solidale ed individua a riguardo degli attori.

La G. C. Civile marciò sulle medesime tracce su di un solo appello, portata la causa innanzi ad una sola Camera, vi fu pronunciata una decisione unica.

Una fu poi la liquidazione delle spese de' tre giudizj riuniti in un giudizio solo, ed una ed indistinta ne fu la condanna contro de' tre attori associati.

Osservazioni sulla legge.

§. I.

Validità del ricorso.

Nelle premesse osservazioni sul fatto ci siamo inoltrati oltre il bisogno a dimostrare; che una strettissima comunione d' interessi ha esistito fra gli attori, anche prima di contestarsi la lite sulle tre diverse azioni cadute in comunione; che questa comunione fu riconosciuta nel modo il più solenne da' rei convenuti; e che il Tribunale, e la G. C. l' hanno rivestita anch' essi, co' loro giudicati, di una solenne sanzione giudiziaria.

Nel rapporto, che ha il fatto della presente contesa colla legge vigente, bastava dimostrare soltanto, che l' affare della lite, sostenuta da' tre attori contro i rei convenuti, era un affare comune fra que' tre attori; giacchè l' art. 189 delle LL. di P. stabilisce letteralmente ed indistitamente, che più persone in affare comune possono produrre un solo ricorso con un solo deposito (1).

(1) Potranno con un solo ricorso, e con un solo deposito

La voce AFFARE adoperata nell'articolo poteva destar qualche dubbio sul suo significato legale; ma nella nostra giurisprudenza, dopò la decisione resa dalla Corte Suprema nella causa di Circello, Marano e de Angelis, il significato di quella voce è fissato, ed il dubbio è scomparso.

In quella decisione sta solennemente dichiarato, che sotto la voce affare comune, la legge ha inteso parlare d'interesse comune; giacchè nel dichiararsi irrecettibile il ricorso prodotto con un solo deposito da Mararo e de Angelis, non si discese a questa dichiarazione per altro motivo, se non perchè, mentre la legge non permette un solo deposito se non in affare comune, Marano e de Angelis avevano, non un affare comune, ma un interesse diverso, cioè un affare non comune (1).

---

impugnarsi più decisioni pronunziate nello stesso giudizio purchè una sia dipendente dall'altra. Potranno similmente più persone in affare comune produrre un solo ricorso con un solo deposito. Art. 589 C. di P.

(1) Considerando che nel caso di più *INTERESSATI* contro una sola decisione, la legge permette loro un solo ricorso, ed un solo deposito, se l'*AFFARE* è ad essi *COMUNE*.

Considerando che nella specie il Principe di Marano e

Il significato della voce interesse non lascia luogo ad equivoci.

Una causa è certamente d'interesse comune tra più persone, allorchè queste sono ugualmente interessate a sostenerne, per comune vantaggio, le diverse quistioni; e che esercitano unitamente una o più azioni, per dividersene tra di loro il prodotto.

Nè saprebbe concepirsi altra diversa idea di ciò che nel linguaggio volgare, come nel linguaggio legale, dicesi interesse comune.

Or, in punto di fatto, è dimostrato ad evidenza che Scalea, Torella e Conversano sono ugualmente interessati a sostenere ciascuna delle tre azioni promosse contro i rei convenuti; giacchè, qualunque delle tre azioni sia accolta, ne ritrarranno essi sempre un vantaggio comune.

L'interesse de'tre attori in tutte e tre le azioni è talmente comune, che per dirsi che il loro interes-

---

D. Donato de Angelis aveano *INTERESSI DIVERSI*, mentre il primo aspirava a dividere col Marchese di Circello il rango accordatogli nello stato di collocazione, ed il secondo a farnelo decadere — Decisione della suprema Corte nella causa di Circello, Marano e de Angelis.

se sia diverso, bisognerebbe dire, che nessuno tra essi era interessato in quelle tre azioni.

Annullandosi il testamento, ciascuno avrebbe ottenuto una terza parte del patrimonio di Acerra: dichiarandosi la spettanza dell'uno o dell'altro maggiorato a favore di Torella o di Scalea, ciascuno avrebbe avuto la quarta parte de' beni componenti l'uno come l'altro maggiorato; l'altra quarta parte sul maggiorato di Ferdinando essendo riservata a Francesco Spinelli.

Se Torella e Scalea non sono interessati nella causa del testamento, mentre ciascuno di essi in caso di esito favorevole otterrebbe il terzo della successione intestata, non vi è interessata neppure Conversano, la quale non ne otterrebbe che l'altro terzo; e così anche per i due maggiorati, se non vi è interessata Conversano che ne otterrebbe la quarta parte, non vi sono interessati neppure Scalea e Torella, chiamati ciascuno a prelevarne del pari altri due quarti.

Quindi ben si osservava, che per negarsi una comunione d'interessi tra gli attori in tutte e tre le azioni, e per dirsi che le tre azioni non sono state agitate nel loro interesse comune, bisognerebbe dire che non vi sia interessato niuno tra essi, e che non

siano state agitate nell' interesse di alcuno; dappoichè il loro interesse è il medesimo, ed è non solo comune, ma è benanche uguale.

Che se si voglia una dimostrazione innegabile dell' unità d' interesse de' tre attori, la somministra la memoria stampata contro al ricorso. Alla pag. 123 parlando de' tre attori i nostri contraddittori si esprimono così. TUTTI TRE PATTUIRONO LA DIVISIONE DELLA EREDITA' (D' ACERRA) IN QUALUNQUE MODO FOSSE LORO RIUSCITO OTTENERLA.

E nel titolo di quella memoria si legge -- *Contro al ricorso* . . . . . ED IN SOSTEGNO DELLE DECISIONI CHE ESCLUDONO I RICORRENTI DALL' EREDITA' DELLA FU CONTESSA D' ACERRA.

Quì la controparte propone talune restrizioni all' interpetrazione del citato art. 589.

Rammenteremo, prima di esaminarle, due precetti antichissimi di diritto: l' uno che non è permesso di far distinzioni dove la legge non fa distinzione alcuna: l' altro, che nelle materie odiose non bisogna ammettere la menoma interpetrazione, che renda la disposizione della legge anche più dura.

Onde non sembri inopportunamente invocata questa seconda massima legale, è da avvertirsi che, se in diritto vi è disposizione odiosa, è quella appunto

che sagrifica l' eterna ed incommutabile giustizia ad una mera forma fiscale di Procedura; che toglie ad un cittadino quell' ultimo gravame, che nel Tribunal Supremo della legge meglio assicura l' uso de' suoi diritti; che lo priva così dell' arme la più salutare contro il torto che i primi Giudici abbiano potuto recargli; e che in fine violenta la coscienza del Giudice in tutti que' casi, ne' quali vedendo inclinare da un lato la bilancia del giusto, è obbligato a lasciarla traboccare suo malgrado dal lato opposto.

Per altro le obbiezioni che ci si presentano, sono facili a dileguarsi, anche senza il soccorso di queste salutari teorie da noi rammentate.

In una prima obbjezione si assume, che allora è permesso un solo ricorso ed un solo deposito in un affare d' interesse comune, quando l' affare sia comune per legge, e non per convenzione; e si osserva in ciò, che si avrebbe altrimenti un mezzo per eludere la legge.

Premettiamo, che una legge non si elude giammai allorchè si usa della facoltà, che la legge istessa concede; ma si elude e si froda allora soltanto, quando si cerca per vie indirette di frangere il precetto della legge medesima.

Nella quistione attuale si deve investigare, se la legge permette o no un solo deposito in affare comune semplicemente per effetto di convenzione.

Quindi il dirsi anticipatamente che, quando l'affare sia comune convenzionalmente, si eluderebbe la legge, val lo stesso che risolvere la proposta quistione nel senso contrario piuttosto che nel senso favorevole, senza l'appoggio di veruna preventiva dimostrazione legale.

Al più potrebbe parlarsi di frode alla legge, allorchè più persone, che in tutto il corso giudiziario dell'affare avessero avuto un interesse diverso e distinto, si colligassero poi per la prima volta nell'ultimo stadio del giudizio innanzi alla Corte Suprema, e con una convenzione formata in quel punto, rendessero per la prima volta comuni i loro interessi, prima separati e distinti, e venissero dopo a produrre, in forza di una tal convenzione, un solo ricorso ed un solo deposito.

E pure, in una simile ipotesi, allora soltanto potrebbe, nel linguaggio legale, parlarsi di frode alla legge, quando si simulasse una convenzione per evitare il doppio deposito; ma non già quando la comunione de' diritti si fosse stipulata realmente, e non già per lo fine secondario di far frode alla legge.

Diversamente, la legge non avendo stabilito in qual punto l' interesse debba esser comune, la Suprema Corte, che nel momento dell' esame trova un affare comune ed un deposito, non può respingere il ricorso, e riconoscer frode, dove l' atto e la mente de' contraenti non ne dimostrano alcuna, e dove la comunione di diritti sia reale e non simulata.

E non sembra che possa parlarsi di frode nella nostra specie, in cui la comunione de' diritti tra gli attori ha preceduto l' istituzione del giudizio, si è manifestata prima che alcuna delle azioni si fosse contestata, e vi si è aggiunto il non necessario assenso de' rei convenuti, e la sanzione di due giudicati da essi pienamente accettati.

E chi mai potrebbe concepire il più lontano pensiere, che la Contessa di Conversano, ed i Principi di Torella e di Scalea si abbiano comunicato le loro ragioni, in interesse di tanta gravità, nel disegno unico di risparmiare due meschini depositi, in una causa millionaria?

La distinzione tra affare comune per legge o per convenzione non è poi nè scritta, nè accennata nell' articolo citato; e renderebbe anche più dura la disposizione del codice vigente, che in taluni determinati casi preclude la strada a' legittimi gravami.

Vi è dippiù. Una tal distinzione non può, per propria indole, aver luogo nelle nostre leggi civili.

Queste sanzionano, ammettono, riconoscono le comunioni di beni e di diritti, per effetto di mera convenzione particolare.

Riconoscono queste comunioni nella società universale de' beni presenti, e nella società universale de' guadagni: art. 1708 leggi Civili (1).

Le riconoscono nella società particolare per cose determinate, come lo è la società stipulata tra gli attori: art. 1713 leggi Civili (2).

Le riconoscono ne' contratti matrimoniali: art. 1395 leggi Civili (3).

---

(1) Si distinguono due sorte di società universali: la società di tutt' i beni presenti: e la societa universale de' guadagni.

(2) La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto, se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

(3) Non è vietato agli sposi di convenire una società o comunione di beni . . . . . Gli sposi stabiliranno i patti di tale comunione, purchè non si oppongono alle disposizioni espresse negli articoli 1342, 1343 e 1344.

Le riconoscono in ogni società commerciale: art. 27 28 leggi di eccezione (1).

Sarebbe assurdo di dire, che quella legge che con una disposizione generale permette un solo deposito in tutti gli affari comuni, nel suo silenzio poi escludesse da una tal disposizione la comunione di affari convenzionale, di cui ha sanzionato essa stessa la legittimità in altre pagine dello stesso codice vigente.

Sarebbe assurdo il dire, che i socj per società universale o particolare; che le società commerciali; che i conjugi sono esclusi dalla sanzione dell' articolo 589, e che i componenti queste diverse società convenzionali debbono in affari comuni adempiere, sotto pena di nullità, a più depositi.

---

(1) Il contratto di società viene regolato dalle leggi Civili, dalle presenti leggi di eccezione per gli affari di commercio, e dalle convenzioni delle parti.

Le leggi di commercio riconoscono quattro specie di società:

La società in nome collettivo:

La società in commandita:

La società anonima:

Le associazioni commerciali in partecipazione.

Una simile distinzione ripugnerebbe anzi col testo espresso dell' articolo 1134 del Codice Civile ove è stabilito, che „ le convenzioni legalmente formate „ hanno forza di legge „.

Ed in fatti in tutt' i codici, niuno escluso, non vi è negli effetti legali differenza alcuna tra gli atti voluti direttamente dalla legge, e gli atti consensuali de' particolari, rivestiti della sanzione solenne della legge medesima.

Anzi nel nostro diritto non vi è comunione ex lege senza il concorso del consenso de' particolari interessati: la stessa comunione di diritti tra coeredi legittimi non verificandosi altrimenti, se non col concorso della loro volontà per mezzo dell' accettazione della successione deferita dalla legge.

È per effetto del consenso espresso nell' accettazione, che i coeredi si trovano associati tra di loro. Ciò che lo dimostra senza replica si è, che in caso di non accettazione, cioè di dissenso, niuno degli eredi chiamati ex lege partecipa ad alcun diritto, o si trova astretto ad obbligo alcuno in concorrenza degli altri coeredi.

La differenza unica tra la comunione ne' coeredi legittimi, e la comunione meramente convenzionale, consiste in ciò, che nel primo caso l' iniziativa

del diritto è nella legge, e questo diritto si concreta coll' adesione consensuale de' coeredi; mentre nel secondo caso i contraenti prendono essi l'iniziativa del loro diritto con l'espressione del loro consenso, e la legge vi accede poi colla sua sanzione.

Ma che l'iniziativa venga dalla legge, o da'particolari, ciò non mette diversità alcuna negli effetti legali degli uni o degli altri atti, di cui la creazione, o la sanzione è sempre ugualmente l'opera solenne della legge medesima.

Si objetta in secondo luogo, che nel corso del giudizio si sono promosse e sostenute tre azioni distinte, fondate sopra tre titoli diversi; e che, anche a'termini della convenzione, fu stabilito che ciascuno de' tre attori spingerebbe la propria azione, ed agirebbe pel proprio titolo.

Questa seconda objezione tiene in parte all' intelligenza dell' articolo 589, ed in altra parte ha bisogno di una spiega esatta dello stipulato fra' tre attori e del susseguente procedimento da essi tenuto.

Sull' intelligenza dell' articolo è facile di osservare che la proposta objezione tende ad invertirne il senso: tende anzi a cambiarne totalmente la disposizione letterale.

In quell' articolo non si prescrive punto, che al-

lora soltanto possa prodursi un solo ricorso con un solo deposito, quando si sia promossa un'azione unica, fondata parimenti sopra un titolo unico; e che sia ciò vietato in caso di più azioni fondate sopra diversi titoli.

Una tal disposizione non è nè nelle espressioni, nè nello spirito di quell'articolo, il quale si limita in vece a stabilire, che quando l'affare, cioè l'interesse, è comune tra più persone, senza distinguersi punto se dipenda da una o più azioni e da uno o più titoli, allora basta un solo deposito.

Adunque l'estremo che la legge richiede non è l'esistenza di una sola azione e di un solo titolo, ma è semplicemente l'esistenza di un interesse comune.

Quell'articolo d'altronde non è che il corollario di altre disposizioni del nostro codice.

Certamente, se un solo attore proponga in un solo giudizio più domande fondate sopra titoli diversi, e contesti simultaneamente la lite su queste varie domande, comunque la decisione pronunciata contenga più capi, ed abbia definito più e diverse quistioni, ciò non ostante, secondo il disposto delle nostre leggi e secondo una pratica non mai alterata, se questo attore venga a ricorrere contro di una tal

decisione, non dovrà egli attaccarla se non con un solo ricorso, e con un solo deposito.

Or, agli occhi della legge, ogni società rappresenta un corpo morale, le cui parti colligate e congiunte prendono quello stesso carattere di unità, che può avere una sola persona.

L'atto di una sola persona, o di più socj riuniti vien regolato sempre da disposizioni uniformi.

Così, sia che, in un giudizio di eredità, si esercitino una o più azioni in forza di uno o più titoli da un solo erede, o che agiscano più coeredi congiuntamente, o anche un solo di essi in nome e qual Procuratore di tutti, la legge del procedimento non varia.

E così ugualmente per lo caso di due Conjugi comuni di beni, o di più socj universali o particolari.

Se in queste diverse specie, per effetto della comunione d'interessi, la lite s'introduce con un solo libello, si contesta con un solo atto, e con un solo atto si spingono i diversi gravami ordinarj, questa e non altra regola si serba, a' termini dell' articolo 589, per lo gravame straordinario del ricorso per annullamento.

Resta a tal modo assodata la promessa dimostrazione, che quell' articolo tal quale è scritto, e senza mutarne nè le parole, nè il senso, non è che un corollario di altre leggi civili.

Nè regge in fatto, che secondo la convenzione, le tre azioni sono state spinte da ciascuno degli attori nel suo solo nome, e senza il simultaneo concorso di ciascuno di essi.

Si disse, è vero nella convenzione, che Torella e Scalea proseguirebbero le due azioni già introdotte, e Conversano provocherebbe il giudizio contro il testamento; ma si disse altresì, che il modo del procedimento si regolerebbe col consiglio de' loro savj.

E nella serie de' fatti si è avvertito, che sulle prime si agì separatamente; ma poi, prima della contestazione delle tre azioni, ognuno de' socj inerì alle domande dell' altro; e così il giudizio progredì, e fu spinto in nome di tutti fino al punto, che il Patrocinatore Calvini conchiuse che il patrimonio di Acerra si dividesse fra' tre associati, e che costoro furono poi condannati solidalmente alle spese de' tre giudizj.

Evidentemente, se si fosse detto nella convenzione, che le tre azioni si eserciterebbero in nome di tutti, cesserebbe ogni objezione; ma ciò che allora non si disse, fu poi praticato nel corso del giudizio. Non vi è dunque diversità alcuna tra il caso che si fosse convenuto da prima di agirsi in nome di tutti, ed il caso in cui si è ciò posteriormente convenuto ed eseguito.

D'altronde nella convenzione si pattui, che ciascuno degli attori spingerebbe la sua azione, ma non si pattuì al certo che la spingerebbe per proprio conto, perchè ciò avrebbe rovesciato tutta quella convenzione.

Se fu stabilita una comunione perfetta per le tre azioni; se si transigè su' rispettivi diritti nascenti da' tre titoli, uno opposto all' altro, se si convenne una donazione scambievole de' diritti rispettivi, ciò mostra ad evidenza che, prima di pubblicarsi la comunione, ciascuno degli attori avrebbe agito in suo nome, ma per conto di tutti, e come procuratore degli altri socj, nella terza o quarta parte riserbata ad essi nella convenzione.

Ed in questa ipotesi, anche quando i tre attori avessero spinto ciascuno la sua azione, pure per sostenere il ricorso accompagnato da un sol deposito, avrebbe bastato produrre oggi quella convenzione, formata in tempo non sospetto, per dimostrare la comunione dell'interesse, comunione la quale è il requisito unico richiesto dalla legge.

In una terza objezione si dice, che l'interesse degli associati era un interesse futuro, e che non doveva verificarsi se non dopo terminata la lite.

Ma l'articolo 589 non fa distinzione alcuna tra

interesse attuale o futuro, richiede soltanto che l'affare sia comune.

Anzi l' interesse, di cui parlano le leggi, è indistintamente l' interesse di diritto, e l' interesse di fatto.

Del pari che un attore è interessato nella sua azione tendente ad ottenere la cosa che in atto non possiede, così i suoi socj hanno questo medesimo interesse. Anzi l'articolo 589 non può parlare che dell' interesse futuro.

Chi ricorre in Corte Suprema, o ha figurato da attore nel giudizio, e per effetto della disfavorevole decisione non ha conseguito la cosa; o ha figurato da reo convenuto, e la decisione, la quale si esegue non ostante il ricorso, lo ha ordinariamente spogliato del possesso, ch' egli cerca di riacquistare.

Si oppone in ultimo luogo la decisione resa nella causa tra Circello, Marano e de Angelis.

Ma è questa quella decisione, che noi appunto abbiamo invocata per la spiega legale dell' articolo 589.

In quella causa Marano e de Angelis non avevano un interesse comune. Essi si trovavano unicamente nel caso, che un'istessa decisione li offendeva entrambi; ma per interessi diversi, giacchè ciascuno

agiva per se solo ed era totalmente straniero agl' interessi dell' altro.

Tra Marano e de Angelis non vi era stata mai comunione d'interessi, nè per legge, nè per convenzione, nè al nascer della lite, nè nel prosieguo, nè tampoco in tempo, che la Suprema Corte decise.

In un giudizio di collocazione Marano e de Angelis cercavano, ugualmente che Circello, di prendere ciascuno il suo rango in opposizione dell' altro.

Tra Marano e de Angelis non vi era punto quel vincolo di comunione d'interessi, che in una causa comune autorizza un solo deposito.

Or la legge non permette un solo ricorso a coloro, che restano simultaneamente offesi da una decisione, ma a coloro, che abbiano nella causa un interesse comune.

Senza ripetere tutto l'andamento della causa attuale comparata a quella che si cita, è troppo chiaro, che tra Torella, Scalea e Conversano vi è stata una comunione d'interessi, comunemente esercitata in giudizio; mentre Marano, e de Angelis non si avevano comunicato giammai le loro ragioni per le loro rispettive azioni di credito.

Analizzandosi le diverse objezioni degli avversarj è da osservarsi, che la legge permette un solo

deposito a più persone, purchè la decisione impugnata abbia ferito interessi loro comuni.

Intanto a questa disposizione della legge si vorrebbero aggiungere le seguenti modificazioni, cioè:

1.° Che l'interesse sia comune per legge e non per consenso delle parti:

2.° Che l'interesse nasca da un vantaggio attuale e non dipenda dall'esito della lite:

3.° Che l'interesse derivi da una sola azione fondata sopra un solo titolo, e non già da più azioni fondate sopra titoli diversi.

Ma niuna di queste modificazioni è nella legge, e niuno ha il potere di supplirle.

Gli avversarj invocano la decisione resa nella causa di Circello; ma quella decisione, non ha stabilito alcuna di queste modificazioni, ed ha applicato per l'opposto il principio che noi reclamiamo, cioè la comunione d'interessi tra' ricorrenti: comunione che non esisteva tra Marano e de Angelis, de' quali ciascuno aveva nel giudizio un interesse non comunicato punto coll'altro; mentre Scalea, Torella e Conversano hanno nelle tre azioni un interesse talmente comune che le loro tre azioni si sono giudiziariamente fuse in una sola domanda, contenente tre capi diversi.

§. II.

L'eccezione di nullità del ricorso, nello stato attuale del procedimento, è inammisibile.

Ma le premesse discussioni sono oziose nella presente causa. Ammessa anche la nullità del ricorso, i rei convenuti non potrebbero più opporla.

Oltre i replicati loro atti di assenso alla stipulata comunione; oltre di aver essi medesimi eseguito la condanna delle spese solidalmente contro gli attori, essi nella Corte Suprema hanno proposto le loro eccezioni in merito, domandando il rigetto del ricorso prima di opporne l' irrecettibilità.

Per la tutrice Ungaretti, ciò costa dalla data de' suoi atti; e per i Signori Antonio Spinelli, Principe di Strongoli e Barone Pignatelli vi è anche dippiù. Essi avevano citato gli attori per la decisione del ricorso in merito in Settembre, mentre non ne hanno poi opposta l' irrecettibilità che in Novembre dopo il differimento della causa; e nello stesso giorno in cui si sono difesi nel merito anche essi.

A questo modo, ancorchè il ricorso contenesse una nullità qualunque, questa a' termini dell' art. 267

delle legge di Procedura sarebbe rimasta sanata. Il citato articolo è così concepito (1).

In vano si opporrebbe che questo articolo non e applicabile a' giudizj in Corte Suprema.

In primo luogo il ricorso per annullamento, del pari che il libello introduttivo dell' istanza e l' atto di appello, deve farsi, per disposizione letterale dell' art. 582 delle leggi di procedura, con atto di citazione; in guisacchè la disposizione dell' art. 267 che parla delle nullità incorse in ogni atto di citazione è testualmente applicabile agli atti di citazione contenenti un ricorso per annullamento.

In secondo luogo il citato articolo si esténde ad ogni atto qualunque di Procedura, e non potrà sostenersi che il ricorso per annullamento, la cui forma è determinata in quel Codice appunto che regola gli atti di procedura, non sia uno di questi atti.

DELLE NULLITA'.

(1) Qualsivoglia nullità di citazione e di ogni altro atto di procedura resterà sanata, se non viene opposta prima di qualunque eccezione; salve per altro tutte le eccezioni d' incompetenza.

Oltre a che la denominazione generica di procedura abbraccia indistintamente tutti gli atti, per mezzo de' quali si procede e si esperimentano le proprie ragioni presso qualunque magistrato.

3.° Il titolo sotto il quale è registrato l'art. 267 parla delle nullità; e chi attacca un atto come nullo, non può sfuggire alle regole prescritte dal Legislatore medesimo in materia appunto di nullità.

Del resto lo spirito che ha dettato l'art. 267 svela che la sua disposizione generale abbraccia tutte le eccezioni di nullità presso qualunque Giudice.

Allorchè il Legislatore ha pronunciato la nullità di taluni atti di procedura, ha voluto così prevenire delle omissioni, di cui la Giustizia può tavolta risentirsi.

Ma nello stabilire una così severa pena contro di tali omissioni, non ha trattato con maggiore indulgenza le omissioni dell' altra parte.

Riflettendo quindi, che colui che si difende in merito contro un atto nullo, devia così implicitamente dalle eccezioni di nullità che potrebbero competergli, ha provvidamente stabilito, che le eccezioni dirette contro il contenuto di tali atti, precludono la strada ad opporne posteriormente la nullità; non permettendosi, a chi vuol giovarsi di simili odiose eccezioni, di rivenir così su'proprj passi, e contro il proprio giudizio.

Questo saggio antivedimento della legge colpisce con ispecialità i contraddittori, i quali hanno mostrato così poco fiducia nel proposto mezzo di nullità, e ne hanno giudicato essi medesimi così disfavorevolmente, che avevano domandato in Settembre la decisione del ricorso, senza imaginar neppure di opporne la irrecettibilità; e da più tempo hanno dato al la luce una delle più voluminose memorie, difendendosi unicamente in merito contro il prodotto ricorso.

29 Novembre 1821.

Barone Parrilli.
Cavalier Libetta.
G. de Stefano.
F. S. Lombardi.
F. Calvini.
D. Coletti.
G. Minieri.
M. Agresti.

OSSERVAZIONI

SULLA MEMORIA SCRITTA PE' REI CONVENUTI

NELLA CAUSA DI ACERRA

Pagina 5 . . . . . I ricorsi debbono esser tanti
„ quante sono le persone che impugnano una deci-
„ sione. Unica eccettuazione di queste regole è il ca-
„ so in cui più persone abbiano un affare comune „.

Per serbarsi un linguaggio più esatto e più legale, deve dirsi che la legge ha distinto due casi per i quali ha stabilito due regole diverse.

Primo caso: Più persone ed interesse diverso: più depositi.

Secondo caso: Più persone ed interesse comune: un solo deposito.

In altri termini: Uno o più depositi secondochè l' interesse sia comune o diverso.

Pagina 5. „ Qual' è l' affare comune „?

Lo ha spiegato la Corte Suprema nella causa di Circello. È affare comune quello nel quale i litiganti hanno un interesse comune. Dopo questa autorevole

spiega, non occorre altra investigazione sul senso di quelle parole.

Pagina 5 *a* 7.

I nostri contraddittori invocano essi medesimi la teoria che, per i creditori posteriori alle graduazioni poste in controversia, basta un ricorso ed un deposito; ed essi medesimi in appoggio di una tal teoria citano due decisioni della Cassazione di Francia.

Osservano essi inoltre, che in tal caso „ la legge dichiara comune la ragione de' creditori che „ vogliono escludere il di loro competitore; dapoichè „ tutti convengono nell'interesse di rimuovere un „ ostacolo a ciascuno pregiudizievole „ p. 5.

Or tutto ciò si verifica appunto nella presente causa. Conversano, Scalea e Torella convengono tutti nell'interesse di rimuovere dal possesso del patrimonio di Acerra gli eredi testamentarj, ne' quali incontrano tutti e tre un ostacolo pregiudizievole a ciascuno di essi.

Le due decisioni invocate contro di noi favoriscono il nostro assunto.

In quelle due decisioni si stabilisce quell'istesso principio della comunione d'interessi, che la Corte Suprema ha stabilito, anche ella, nella causa di Circello.

Nella causa tra Gihoul e Gosselin fu considerato „ che i ricorrenti avevano figurato nel giudizio „ come UNITI per difendere i loro AFFARI in co- „ mune e col ministero di un sol Patrocinatore; che „ avendo essi un MEDESIMO INTERESSE e ten- „ dendo al medesimo fine, non erano tenuti a fare „ che un deposito solo „.

Nella nostra specie Conversano, Torella e Scalea, dopo notificata la convenzione, anche prima di contestarsi la lite, si sono UNITI per difendere i loro AFFARI in COMUNE: hanno appellato tutt' tre con un solo appello e per lo ministero del solo Patrocinatore Calvini.

Nelle narrative della decisione impugnata (1) è espresso formalmente che i tre attori fecero COMUNE tra loro LA LITE.

Or dal momento in cui fecero così comune la lite contro gli eredi testamentarj della Contessa di Acerra, ebbero essi IL MEDESIMO INTERESSE; ed aspirarono al medesimo fine di DIVIDERSI l' eredità di ACERRA.

(1) Vedi pag. 113 de' documenti stampati dalla controparte.

Che sia questo il senso della convenzione del 1813 non è permesso di dubitarne. Lo ha espresso la controparte ella stessa nella sua memoria in istampa contro il ricorso. Se ne rammentano le espressioni „ tutti tre (gli attori) pattuirono la divisione dell'ere- „ dità (di Acerra) in qualunque modo fosse loro „ riuscito di ottenerla „ pag. 123 di detta memoria.

Possiamo quindi conchiudere che secondo l'enunciata decisione rapportata da' stessi avversarj, gli attori non erano tenuti a fare che un solo deposito.

Nella causa tra Lepellettier e Letimonier fu considerato, che i ricorrenti avevano un INTERESSE COMUNE, e perciò non erano tenuti, che ad un deposito solo.

E certamente nella nostra causa la comunione d'interessi tra gli attori, evidente per se stessa, è divenuta innegabile dopo ciò che si è di sopra avvertito di trovarsi scritto e nelle narrative concordate, e nella memoria della controparte.

E poichè alla controparte è piaciuto d'invocare contro di noi quelle due decisioni della Corte di Francia, sarà utile di notare, che nella giurisprudenza di quella Corte è fissato invariabilmente il principio, che quando i ricorrenti hanno il medesimo interesse, ed attaccano, non solo una decisione,

ma anche più decisioni con i medesimi mezzi, non debbono adempiere che ad un solo deposito.

Nella causa tra' Signori Valence e Belissens, ed il comune di Saint Jorry; i Signori Valence e Belissens avevano attaccato DUE DECISIONI, e non avevano consegnato che una sola ammenda o sia un solo deposito. Il Comune aveva opposto l'inammissibilità del ricorso, o sia il fine di non ricevere: fu deciso che evidentemente non doveva consegnarsi che un solo deposito, perchè i due ricorrenti avevano lo stesso interesse, ed attaccavano e l'una e l'altra decisione co' medesimi mezzi; ed il Procurator Generale Merlin avvertì che su questo punto la giurisprudenza della Corte era invariabilmente fissata da un gran numero di decisioni (1).

---

(1) Il secondo fine di non ricevere opposto al Signor di Valence non è meglio fondato. Il Signor di Valence e le Signore Belissens avendo LO STESSO INTERESSE ED ATTACCANDO CO' MEDESIMI MEZZI LE DUE DECISIONI in esame, EVIDENTEMENTE non hanno dovuto consegnare che un solo deposito. La giurisprudenza della Corte su questo punto è fissata da un gran numero di decisioni che sarebbe inutile di rammentare. Merlin repert. di giurisprudenza tom. 2 sotto la parola Communauté § 4 pag. 594.

Ed in quella causa non solo fu dichiarato ammissibile il ricorso, ma furono anche annullate ambedue quelle decisioni, impugnate con un solo ricorso e con un solo deposito (1).

Lo stesso Procurator Generale (2) ha tracciato con due regole distinte in quali casi debbano prodursi in cassazione uno o più depositi in affari in cui siano interessate più persone.

„ Bisogna distinguere, egli dice, se queste persone „ abbiano degl' interessi diversi o pur no.

„ Nel primo caso vi bisognano tanti depositi „ quanti sono gli attori in cassazione. . . . .

„ Nel secondo caso poi, basta un solo deposito „ per tutti gli attori.

Nella presente causa, senza la comunione delle ragioni, gli attori che in origine avevano interessi diversi si sarebbero trovati nel primo caso; ma dopo quella comunione di ragioni, essi sono evidentemente nel secondo caso, giacchè per tutte tre le azioni dirette al medesimo fine di dividersi il patrimonio di Acerra, hanno essi un interesse tutto comune.

(1) Eod. pag. 602.

(2) Sotto la parola cassation pag. 65 repert.

Quel Procurator Generale in appoggio del suo avviso sul primo de' due raffigurati casi, cita una decisione resa in Brumale anno 13, con cui fu dichiarato inammisibile il ricorso prodotto con un solo deposito da'fratelli Michel, e da' signori Durieux e Lajard. In quella decisione fu considerato che „ le pre„ tensioni de' fratelli Michel erano assolutamente DI„ STINTE E SEPARATE da quelle de' Signori Durieux e „ Lajard e che ciascuno di essi domandava la cassa„ zione della decisione nel suo interesse particolare „ „ e non già per un interesse comune.

Si considerò poi particolamente, che la decisione impugnata aveva applicato due multe, l'una a danno de' fratelli Michel, e l'altra in danno de' Signori Durieux e Lajard (1) ciò che dimostrava di essersi ri-

(1) Atteso che i fratelli Michel sono stati condannati ad una multa di 60 franchi ; ed i Signori Durieux e Lajard ad un'altra multa di 60 franchi con la decisione secondo la quale hanno essi soccombuto nel loro appello ; - e che quindi nello stesso modo ch' erano stati essi condannati a due multe distinte, dovevano nel loro ricorso in cassazione consegnare ciascuno un'ammenda di 150 franchi, e che non avendolo fatto, il loro ricorso non deve esser ricevuto, lo dichiara perciò irrecettibile.

conosciuto in quella decisione, che vi erano stati due appelli, e quindi un interesse distinto e separato ne' due appellanti.

Nella nostra specie la decisione, accettata da' rei convenuti, ha applicato una sola ed unica multa a tutti e tre gli attori. Nè può dirsi che la somma determinata dalla decisione contenga tre multe, perchè questa somma è ristretta a carlini 24, che secondo la legge (1) è il *minimum* delle multe in appello.

Se dunque il giudicato, non impugnato da' rei convenuti, ha riconosciuto che una era la causa degli attori, avendoli condannati ad una sola multa, non si può oggi insorgere contro di un tal giudicato, e negare alla causa quel carattere di unità, che serba anche per propria indole.

Pag. 8 „ Causa comune vuol dire quell' azione,
„ o eccezione, che nasce da una medesima causa, e
„ si sostiene colle medesime ragioni di difesa. La
„ stessa causa e la medesima difesa son due requisi-

(1) Art. 535 LL. di Proc. L' appellante che succomberà, sarà condannato ad un' ammenda. . . . di carlini 24 a' 12 docati, se si tratti di appellazione da una sentenza del Tribunale Civile.

„ ti, che debbono necessariamente trovarsi insieme,
„ dapoichè costituiscono quell' identità di diritto, sen-
„ za la quale può il giudicato fatto per uno, non es-
„ sere all' altro applicato „.

Dalle premesse osservazioni risulta, che la causa è c omune quando è d' interesse comune.

È qui intanto il luogo di far cessare un equivoco, che forma la base unica di tutto il dire degli avversarj.

Per esservi consorzio di lite non si richiede punto che la società della lite sia ristretta ad una sola azione nascente da un solo titolo e da una sola causa.

Questa restrizione sarebbe contraria alla natura di tutte le società, le quali possono comprendere una o più cose, uno o più diritti, uno o più titoli, una o più azioni, una o più cause.

Questa restrizione non è in nessuna legge, nè s' incontra ne' scritti di alcun Autore.

Ciò che le leggi, o gli Autori enunciano nel numero singolare relativamente ad una sola causa, s' intende sempre enunciato del pari nel numero plurale: la singolarità o la pluralità delle cose non muta le disposizioni della legge.

È ovvio che nel linguaggio legale si usa indi-

stintamente il singolare o il plurale senza che l' uno escluda l' altro.

Per esempio, allorchè ne' nostri Codici si parla dell' usufruttuario, del compratore, del locatore, s' intende parlare ugualmente degli usufruttuarj, de' compratori, de' locatori.

E per l' opposto, quando in materia di successione si parla di discendenti, di ascendenti, e di collaterali, vale lo stesso diritto per un solo discendente, ascendente o collaterale che concorra alla successione.

Oltre a che la parola CAUSA nel significato di LITE si usa indistintamente tanto per designare una lite nella quale, con una contestazione unica, si siano dedotte più azioni nascenti da diversi titoli, quanto per designare una lite nella quale si sia dedotta una sola azione nascente da un solo titolo. E nel significato di MOTIVO si dice parimenti che più collitiganti *habent eandem causam agendi* sia che agiscano per uno o più motivi.

È ovvio altresì, che ciascuna società, agli occhi della legge, è un essere morale, cui vengono accordati que' medesimi diritti di cui gode ciascun particolare individualmente.

Così, del pari che se un particolare, in un solo giudizio e con una sola contestazione di lite, abbia intentato contro i stessi rei convenuti una o più azioni fondate sopra uno o più titoli, non deve produrre che un solo appello, un solo ricorso ed un solo deposito; nello stesso modo una società, formata per una o più azioni, non deve produrre che un appello, un ricorso ed un deposito.

In fine l'articolo, che deve servir di testo nella causa, richiede l'estremo unico di un interesse comune; nè la disposizione è limitata al caso in cui i socj della lite agiscono con una sola azione (1).

Anzi dagli esempj presi nella Giurisprudenza Francese da' nostri stessi contraddittori, e dagli altri esempj aggiunti da noi si raccoglie ad evidenza, che non si è mai ammessa quest' arbitraria ed illegale restrizione.

Nelle due cause di Gihoul e Gosselin, e di Lepellettier e Letimonier, figuravano da ricorrenti due creditori: ciascuno aveva quindi il suo titolo e la sua azione: fu riconosciuto che difendevano non il loro affare, ma i loro affari in comune; e fu deciso

(1) Vedi la nostra precedente Memoria pag. 43 a 45.

per la validità del ricorso prodotto con un solo deposito, perchè avevano essi un solo interesse abbenchè nascente da due titoli diversi.

Nella causa de' Signori Valence e Belissens questi due ricorrenti attaccavano non una, ma due decisioni, le quali suppongono due azioni diverse, e fu parimenti deciso per la validità del ricorso prodotto con un solo deposito.

Ciò chè deve soltanto avvertirsi in materia di consorzio di lite per più azioni dedotte in un solo giudizio, si è, se vi sia interesse comune per ciascuna di queste azioni, o se per taluna di esse vi sia intesesse distinto.

Nel primo caso nasce l' identità della difesa. E ciò è avvenuto appunto nel presente giudizio.

Dopo la scambievole comunione delle tre azioni fra' tre attori, hanno essi difeso in comune ciascuna di dette azioni per la medesima causa, senza la menoma variazione; e si sono tutti e tre sostenuti colle medesime ragioni di difesa.

Tutti e tre hanno sostenuto il diritto, divenuto loro comune a'due Maggiorati di Alfonso e di Ferdinando, invocando i di loro rispettivi testamenti, ed a causa di que' due testamenti. Tutti tre hanno fondato il diritto, divenuto loro comune alla successione;

intestata di Giuseppa Cardenas, deducendo la nullità del di lei testamento, ed impugnandolo di accordo co' medesimi mezzi.

In tutto il giudizio vi è stata talmente identità di diritto, che il giudicato per i due Maggiorati si è applicato non alla sola minore Scalea ed a Torella, ma ngualmente a Conversano, la quale in forza della società aveva acquistato il diritto di concorrervi per la sua parte; e così ancora per lo testamento di Giuseppa Cardenas, il giudicato che ne ha riconosciuto la validità si è applicato tanto a Conversano che a Scalea e Torella, i quali dopo la società avevano acquistato diritto di concorrere parimenti, ciascuno per la sua parte, alla di lei successione intestata.

Se il giudicato su ciascuna delle tre azioni non fosse applicabile a ciascuno degli attori, ne risulterebbe che il rispettivo diritto sociale di Scalea, Torella e Conversano sarebbe tuttavia intatto; e la decisione li avrebbe pregiudicati unicamente nella parte da essi rispettivamente ritenuta su' rispettivi titoli originarj, e non già nella parte ottenuta colla comunione di ragioni.

Tra gli esempj di comunioni d'interessi riportati dalla controparte nella citata pagina 8 si è obbliato

quello de' socj della lite, ch'è il caso del presente giudizio.

Vi si è supplito però con la definizione data da Merlin, la quale conviene esattamente alla nostra causa.

I tre Attori, dopo la comunione delle loro ragioni ed azioni divennero i veri consorti della lite: il loro interesse è il medesimo, e la sorte degli uni è ligata indissolubilmente alla sorte degli altri: la vittoria dell'uno diveniva vittoria degli altri, del pari che la perdita dell'uno offendeva anche gli altri per ciascuna delle tre azioni.

Pagina 9.

La Decisione della Corte di Torino poggia sullo stesso principio del medesimo interesse, e de' motivi di difesa comuni. Dopo la comunione i tre Attori si sono valuti tutti e tre per tutte e tre le azioni degli stessi mezzi di difesa.

Pagina 10.

„ Comune dunque, nel significato di diritto, è
„ quell'affare nel quale i collitiganti hanno un me-
„ desimo interesse, sostenuto dagli stessi motivi di
„ difesa „.

Se Conversano ha inerito alle azioni di Torella e Scalea, se Scalea e Torella hanno inerito all' azione di Conversano, promosse anche da essi originariamente (1), e ciò sino al punto che si è in loro nome conchiuso di attribuirsi agli Attori l' eredità di Acerra, come dubitarsi che gli attori non abbiano sostenuto i di loro diritti con li medesimi motivi?

Il tenore delle dette conclusioni prese da' tre attori risulta dalle narrative della sentenza (2): Sentenza la quale, secondo sta concordato nelle narrative della decisione impugnata, deve aversi come parte delle narrative di questa decisione (3).

Pagina 11 *e* 12.

„ Perchè l' appello dell' uno giovi all' altro con„ viene che identico sia il soggetto del giudizio. Con„ viene che sia non solamente identico, ma indivi„ duo, se il maggiore voglia valersi del privilegio „ del minore „ Vedi ciò che si è risposto pagina 9 e seguenti.

(1) Vedi la prima Memoria pag. 10 a 14.

(2) Fol. 31 de' documenti stampati dalla controparte.

(3) Fol. 113 ivi.

Pagina 12 : Dottrina di Brunemanno.

I tre Attori *habent comunem causam*, *et habent ex stipulatu idem jus*, e per ciascuna delle tre azioni *habent eandem causam agendi*.

Dottrina di Cujacio.

Fra' tre Attori è stata stabilita una società *eiusdem litis*: in questa società ciascuno ha messo per sua parte il suo titolo, e le azioni che ne derivano. Sono essi que' *plures qui agunt nomine eiusdem rei*, per ottenere la medesima cosa, cioè l' eredità di Acerra, e per dividersela in comune. Sono que' consorti della lite *quorum communis est res in judicium deducta*.

Si avverta principalmente, che secondo Cujacio, purchè vi sia l' estremo che *communis res est*, i socj sono sempre consorti della lite, sia che posseggano la cosa, o non la posseggano: *quotiens plures AGUNT aut CONVENIUNTUR eiusdem rei nomine*; e sia che agiscano essi tutti nel nome comune, o che agisca *unus eorum tantum*, il quale per la sua parte agisce in suo nome, e per le parti de' socj agisce come loro Proccuratore.

Pagina 13: *Leg.* 10 *de appellationibus et relationibus*.

Prima della convenzione, diverse erano le ragioni di difesa tra gli Attori: dopo la convenzione per ciascuna delle tre azioni *una*, *eademque fuit causa defentionis*.

Pagina 14: Dottrina di de Rosa.

Questo Scrittore, specificando i diversi casi del consorzio della lite, stabilisce nettamente che uno de' casi, in cui questo consorzio si verifica, è quando il pericolo ed il commodo della causa sia comune: *AUT periculum et comodum ad omnes pertineat*. Certamente il pericolo e'l comodo della lite è comune a'tre attori fino al punto che ciascuno è stato condannato al pagamento delle spese per tutte e tre le azioni.

Pagina 15 — Dottrina di Sorge.

Tra diversi tutori la causa è diversa se uno di essi sia stato chiamato in giudizio per render conto dell'amministrazione da lui tenuta, mentre una tale azione non si è diretta contro gli altri che non hanno amministrato.

In una simile ipotesi è evidente che il tutore condannato come amministratore non può valersi dell' appello prodotto dagli altri tutori per diversa condanna. Risulta però dalla dottrina di Sorge, che quando *esse commune* tra' collitiganti basta un solo appello.

Or nella specie attuale per parte de' tre attori non fu prodotto che un appello solo, senza che i rei convenuti avessero sognato neppure di opporne l'inammisibilità, quasichè la causa non fosse comune.

In appello adunque i rei convenuti hanno riconosciuto quella comunione di causa, che oggi negano. Si direbbe quasi che si sono messi in aguato.

Però la legge che abborre le insidie non permette a' rei convenuti, che hanno riconosciuto la validità di un solo appello atteso l' interesse comune degli attori, di contrastare oggi la validità del ricorso, ritrattandosi dalla loro giudiziaria ricognizione sul punto di una tal comunione.

Pagina 16 -- Esempio della Causa della Villa.

Qualunque abbia potuto essere la circostanza di quella causa, della quale l'unica notizia che abbiamo raccolta si è che le nullità furono discusse, è facile di avvertire, che nell'epoca in cui fu trattata quella causa, non esisteva la disposizione dell' articolo 589, che permette a più persone in affare comune un solo deposito.

La controparte poi ci ha istruito (1), che la disposizione dell' articolo 589 è stata tratta da antiche

(1) *Pag.* 4 della memoria sull' irrecettibilità.

leggi di Francia; ed i nostri antichi Tribunali non avrebbero potuto allora applicare una legge inesistente presso di noi in quell'epoca.

Pagina 19.

Si avverta che in Corte Suprema si è prodotto un solo ricorso in nome de' tre Attori, non si sono prodotti tre diversi ricorsi.

Nè Scalea, Torella e Conversano hanno impugnato ciascuno da per se solo il punto della decisione che feriva i suoi interessi originarj, ma tutti e tre gli attori sono ricorsi contro la decisione, proponendo tutti e tre riuniti i stessi mezzi di annullamento contro ciascuna parte della decisione (1).

Il ricorso è prodotto in nome degli Esponenti, cioè de' tre attori; nella esposizione de' tre capi della decisione si è soggiunto, e particolarmente la minore Spinelli, e così per Torella e Conversano, per esprimere il rispettivo diritto originario reso poi comune.

Pag. 21. Il foglio in triplo originale si è riportato monco. È riportato intero nelle narrative della sentenza stampata da' stessi avversarj quando si difen-

(1) V. il ricorso pag. 171, 198, 207 della memoria della controparte sul merito del ricorso.

devano essi in merito, e non pensavano punto al mezzo d' irrecettibilità.

In una delle parti di quel foglio, oggi soppressa (1) si legge appunto che i tre attori pattuirono „ di „ comunicare tra tutti e tre le rispettive ragioni ed „ azioni qualunque esse siano sull' intero patrimonio „ della casa di Acerra, senza essersi fatto un esatto „ scrutinio così delle azioni nascenti a beneficio di „ noi sottoscritti Principi di Scalea e di Torella da' te„ stamenti de' due Conti di Acerra Alfonso e Ferdi„ nando de Cardenas, che del dritto della successio„ ne intestata competente a me sottoscritta Contessa „ di Conversano per la nullità e per la supposizione „ del preteso testamento della defunta Contessa di „ Acerra (2) „.

Pag. 23 — „ Quando alla confederazione de' tre „ attori, è primamente notabile, non esser questa „ una comunione di ragione, ma sì bene una comu-

(1) Si pregano i Consiglieri della Corte Suprema di leggere quella convenzione per intero alla pag. 49 e seq. de' documenti stampati dalla Controparte.

(2) *Pag.* 50 e 51 de' documenti stampati dalla controparte.

„ nicazione delle conseguenze e degli effetti della lite.
„ Comunione di ragione sarebbe stata, se gli attori
„ valutando la giustizia, o la probabilità delle tre azio-
„ ni, tra loro ripugnanti, avessero scelto una di
„ quelle, ed in compenso del sagrifizio che l'uno
„ all' altro faceva, avessero tra loro partito l' effetto
„ da ricavarne. Ma avendo ciascuno ritenuto lo spe-
„ rimento del proprio diritto, ed essendo rimasi es-
„ posti i rei convenuti all'evento di tre giudizj, nes-
„ sun cangiamento si è apportato all'antecedente sta-
„ to delle cose „.

Il testo della convenzione riportata di sopra dimostra che gli attori si comunicarono le rispettive ragioni, ed azioni, non le conseguenze e gli effetti della lite.

Così anche nel paragrafo 4 della convenzione i contraenti la qualificarono come comunicazione di ragioni (1).

Del resto i socj, non avendo la cosa, non potevano comunicarsi che i diritti, alle cui conseguenze non potevano partecipare se non dopo una decisione favorevole. Si rammenti la dottrina di Cujacio, che

(1) Vedi pag. 52 de' documenti stampati.

vi è sempre consorzio di lite, sia che : *plures AGUNT aut conveniuntur.*

È poi nuova l'idea della contreparte che più socj, per mettere in comune i loro diritti, debbano fare il sacrifizio de' diritti di taluno tra di essi, ed attenersi all' esperimento di una sol' azione rinunciando alle altre due.

I rei convenuti rimanevano sempre esposti all'evento de' tre giudizj sia che la lite si fosse agitata da ciascuno degli attori separatamente, o nel nome sociale.

Deve però qui avvertirsi che gli avversarj non disconvengono che se la società si fosse limitata ad una sola azione, sarebbe bastato un solo deposito. Fondano dunque tutto il loro assunto sulla pluralità delle azioni cadute in società; or a questo assunto si è ampiamente risposto pag. 9 e seg. hic.

Pag. 23 -- „ In secondo luogo se anche un simi„ le contratto potesse essere qualificato come una co„ munione di ragioni, potevano gli attori comunicar „ le proprie, ma non mai le altrui ragioni. Laonde „ i rei convenuti, qualunque fosse la convenzione, „ hanno ritenuto quel diritto che nasce dalla qualità „ del giudizio e dalla natura delle azioni „

Secondo l'articolo 589 allorchè l'affare è comune, i ricorrenti sono facoltati a fare un solo deposito.

I rei convenuti non hanno diritto di contrastare ciò che gli attori hanno eseguito in conformità della legge.

Del resto in tutto il corso del giudizio, essi hanno consentito alla comunione dello ragioni sino al punto che si sono difesi per ciascuno de' tre capi contro tutti e tre gli attori, ed hanno agito solidalmente contro di essi per le spese di tutti e tre i giudizj fusi e riuniti in un solo giudizio con una contestazione unica di lite.

Pag. 24 . . . . „ possono le parti modificare i di„ritti proprj e transigere le quistioni di privato di„ritto, ma non mai derogare all'ordine de' giudizj „

Non si deroga a quest'ordine allorchè in affare comune si presenta un solo deposito a termini della legge.

Pagina 24 : „ In caso di perdita i rei convenuti „ avrebbero dovuto produrre tre depositi: lo doveva„no gli attori per parità di ragioni „.

Qui gli avversarj hanno obbliato ciò che hanno scritto essi medesimi alla pagina 8, cioè che la causa de' coeredi è comune: donde la conseguenza, che nella loro qualità di coeredi, essi non avrebbero dovuto

produrre che un solo deposito. L'argomento nuoce dunque a chi lo ha trattato.

Pag. 25 Si avverte che l'unione de' numeri del ruolo ha avuto luogo nel Tribunale Civile prima della contestazione della lite.

Le due cause pendenti in due camere diverse in tempo che erano diverse e separate, quando vennero poi fuse in una sola causa, furono portate tutte e tre all' udienza della prima Camera.

M. A.